

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2004.

Misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi per il consumo personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, che sostituisce, in relazione ai soli prodotti di origine animale, le modalità di controllo veterinario in precedenza disciplinate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;

Visto il decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, recante modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992;

Considerato che l'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e l'art. 5 del decreto dirigenziale 29 luglio 1993, escludono dai controlli veterinari, conformemente alle rispettive normative comunitarie di riferimento, i prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro consumo personale, nonché quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, quando di peso inferiore ad un chilogrammo;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana, n. 202 del 31 agosto 2001;

Considerato che gli organismi scientifici internazionali e comunitari hanno più volte evidenziato il rischio sanitario di introduzione di malattie infettive e diffuse degli animali correlato alle sopra citate modalità di importazione dei prodotti di origine animale nel territorio comunitario, sollecitando contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;

Vista la decisione della Commissione europea 2002/995/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 353 del

30 dicembre 2002, recante misure transitorie di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale;

Considerato che la decisione 2002/995/CE sospende, tra l'altro, l'applicazione delle deroghe riguardanti le importazioni dei prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 72/462/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE nonché dalla decisione 93/13/CEE, per ciò che concerne le carni, il latte e i prodotti da essi derivati, quando i prodotti in questione siano introdotti al seguito dei viaggiatori o spediti a privati per scopi non commerciali;

Considerato, pertanto, necessario rafforzare le modalità di controllo nei confronti dei prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al consumo personale, nonché quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, adeguandole al contenuto della richiamata decisione della Commissione Europea 2002/995/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietato introdurre nel territorio nazionale, in provenienza da Paesi terzi ed indipendentemente dalla loro quantità, i prodotti di origine animale di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto:

a) contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, anche se si tratta di prodotti destinati al consumo personale;

b) oggetto di spedizioni anche di modica quantità, destinate a privati per scopi non commerciali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualunque passeggero che, provenendo da Paesi terzi, detiene i prodotti di cui al comma 1, deve, prima dell'ingresso nel territorio nazionale, dichiararli e consegnarli all'ufficio doganale che ne dispone la distruzione.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) il latte in polvere per l'infanzia, gli alimenti per l'infanzia e gli alimenti speciali per ragioni mediche, a condizione che tali prodotti non richiedano la refrigerazione prima del consumo, siano contenuti nella confezione originale destinata alla vendita diretta al consumatore finale e che la confezione medesima non sia aperta. In relazione ai soli alimenti speciali per ragioni mediche, il detentore deve, in caso di controllo, dichiarare solo tale finalità senza ulteriori specificazioni;

b) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti dai Paesi elencati nell'allegato I, sezione B, quando la natura e quantità dei prodotti importati consente di ritenere plausibile il consumo da parte di un solo individuo;

c) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, quando il detentore ne dichiara preventivamente la presenza e ciascuno di essi è accompagnato dalla relativa certificazione veterinaria rilasciata dai servizi veterinari ufficiali del Paese terzo di provenienza. In tale caso, l'ufficio doganale deve richiedere l'intervento del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero più vicino per i relativi controlli veterinari, riguardanti, principalmente, la conformità formale e sostanziale della certificazione di accompagnamento dei prodotti alle prescrizioni comunitarie; in caso di esito favorevole dei controlli, il veterinario ufficiale appone, su qualunque spazio libero del certificato, la data di esecuzione del controllo, il timbro dell'ufficio e la propria firma, conservando copia del certificato senza rilasciare l'allegato B.

4. I prodotti di origine animale diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti da Paesi terzi, possono essere introdotti in Italia con le modalità richiamate alle lettere a) e b) del comma 1, senza necessità di dichiararne il possesso all'ufficio doganale solo se di peso non superiore al chilogrammo, per ogni singolo passeggero.

5. I prodotti che non rispettano le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, citato in preambolo, con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce anche nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora i prodotti siano superiori ad un chilogrammo.

6. Il gestore delle strutture nelle quali ha sede l'ufficio doganale che effettua il controllo deve assicurare lo stoccaggio e l'idonea conservazione dei prodotti che devono essere distrutti e di quelli che devono essere sottoposti al controllo del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero ai sensi del comma 1, lettera c).

Art. 2.

1. Per i fini di cui al presente decreto, nelle principali strutture nazionali di arrivo dei mezzi di trasporto passeggeri provenienti da Paesi terzi, il Ministero della salute provvede alla realizzazione di una campagna informativa sanitaria dei viaggiatori, mediante consegna ai gestori di dette strutture di manifesti contenenti le informazioni di cui all'allegato II al presente decreto.

I manifesti devono essere esposti in modo permanente e in luoghi di facile visibilità per i viaggiatori a cura dei gestori delle richiamate strutture; essi provvedono ad evitarne il danneggiamento o il deterioramento, provvedendo comunque, in tali casi, alla tempestiva sostituzione. Per i fini considerati, detti manifesti

saranno consegnati anche agli uffici doganali. La suddetta campagna informativa non comporta oneri né spese a carico del bilancio dello Stato.

2. Le compagnie nazionali e straniere che gestiscono, anche indirettamente, mezzi per il trasporto dei passeggeri, devono fornire, alla partenza, a tutti i passeggeri provenienti da Paesi terzi le informazioni contenute nell'Allegato III al presente decreto utilizzando qualunque mezzo di comunicazione appropriato, quale manifestini, messaggi vocali, display luminosi od audiovisivi.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli uffici doganali, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, procedono a controlli a sondaggio sulle spedizioni e sui bagagli anche a mano dei passeggeri in arrivo da Paesi terzi.

2. Con provvedimento del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati o sostituiti per adeguarli ad eventuali successive disposizioni adottate in sede comunitaria.

Art. 4.

1. Il presente decreto sostituisce le prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, citato in preambolo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339*

ALLEGATO I

Sezione A: Le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti a base di latte, ottenuti da qualsiasi specie animale.

Sezione B: Groenlandia, Isole Faeroer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta, Cipro.

ALLEGATO II



COMMISSIONE EUROPEA

Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale
possono veicolare agenti patogeni
responsabili di malattie infettive degli animali



Esistono procedure e controlli veterinari rigorosi
sull'introduzione nell'Unione europea
di prodotti di origine animale




**I viaggiatori (*) devono
presentare questi prodotti
per i controlli ufficiali**

(*) Esclusi i viaggiatori in arrivo con piccoli quantitativi destinati al consumo personale provenienti da Andorra, Bulgaria, Cipro, Estonia, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

(Informazioni contenute nel sito: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

ALLEGATO III

Gli operatori internazionali per il trasporto di passeggeri devono utilizzare i mezzi esistenti di comunicazione per i viaggiatori (opuscoli, messaggi vocali e testuali, cartelloni) per trasmettere il seguente messaggio:



TENIAMO LE MALATTIE
ANIMALI INFETTIVE FUORI
DALL'UNIONE EUROPEA!

**I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE POSSONO VEICOLARE
AGENTI PATOGENI RESPONSABILI DI MALATTIE INFETTIVE NEGLI
ANIMALI**

In considerazione del rischio che i viaggiatori importino malattie nell'Unione europea, è vietata l'introduzione di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari, a meno che non rientrino in una delle seguenti eccezioni.

- È consentita l'introduzione di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché:
 - tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima del consumo,
 - siano prodotti di marca confezionati e
 - la confezione sia intatta.
- È consentita l'introduzione di altre scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari nei punti di ingresso designati nella Comunità soltanto se:
 - siete in possesso della documentazione necessaria rilasciata dal servizio veterinario ufficiale del paese di provenienza e
 - dichiarate tali prodotti al vostro arrivo alla frontiera comunitaria e presentate la relativa documentazione ai fini dei controlli veterinari.

Tutti gli altri tipi di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari devono essere presentati all'arrivo alla frontiera dell'Unione europea, dove verranno ufficialmente distrutti.

Gli alimenti che non contengono carne o derivati del latte possono essere introdotti senza obbligo di dichiararli ai fini dei controlli veterinari nei limiti di 1 kg.

Grazie per la vostra cooperazione e comprensione.